

STATUTO

Titolo I: Caratteri Generali dell'Associazione

ART. 1 (Denominazione, sede legale e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*"), una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "SOLIPTICA A.P.S.", da ora in avanti denominata "*associazione*"
2. In conformità col D.Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
3. L'associazione ha *sede legale* in Napoli, Centro Direzionale, Isola C6, presso Gianluigi Brugo; il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, e può essere decisa tramite delibera consiliare
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati

ART. 2 (Assenza di scopo di lucro, finalità istituzionali e attività associative)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*
 - b. *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*
 - c. *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*
 - d. *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*
 - e. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*
 - f. *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*
 - g. *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*
 - h. *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*
 - i. *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui*



all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2. Nello specifico, l'associazione si propone:

- a. l'organizzazione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, in particolare nell'ambito del gioco di ruolo dal vivo, negli sport di squadra e/o di gruppo, nei giochi di tattica e di strategia
- b. l'organizzazione di manifestazioni sportive e ludiche in via diretta o in collaborazione con altri soggetti organizzatori
- c. la realizzazione di attività didattiche e formative strumentali all'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e ludiche
- d. lo studio e lo sviluppo di nuove metodologie volte al miglioramento dell'organizzazione e della pratica sportiva e ludica
- e. la gestione di impianti, spazi, strutture e location, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, luoghi di scena e/o basi logistiche per attività sportive, ludiche, teatrali e culturali
- f. l'organizzazione di squadre e/o gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, eventi ed iniziative di diverse discipline sportive
- g. la produzione di attività ricreative, ludiche, teatrali e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, con particolare riferimento ad attività culturali realizzate come momento di aggregazione
- h. la diffusione e l'incentivazione di proposte ludiche, sportive, teatrali, culturali, sociali, letterarie, musicali e/o artistiche, sul piano dell'elaborazione, dell'esposizione e della promozione di laboratori ed eventi con vocazione multiculturale
- i. l'organizzazione di iniziative occasionali o periodiche volte alla diffusione del gioco, dello sport e delle attività teatrali, alla sensibilizzazione del pubblico al valore formativo delle attività ludiche e sportive, alla valorizzazione del gioco quale strumento di ricerca e di rievocazione storica
- j. l'impiego del gioco, dello sport e delle attività teatrali quali strumenti di coinvolgimento e di integrazione sociale e culturale, con particolare riferimento a destinatari afferenti a categorie disagiate
- k. la promozione e la fruizione del gioco, dello sport e delle attività teatrali quali strumenti educativi e terapeutici, nonché funzionali all'approfondimento culturale, storico e sociologico ed alla promozione del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico dei territori
- l. l'organizzazione e/o la partecipazione a momenti di confronto, dibattiti, conferenze, giornate di studio e di ricerca, eventi di educazione formale e/o non formale, festival, fiere ed altre opportunità e luoghi aggregativi sul tema del gioco, dello sport e della creatività artistica e letteraria
- m. la produzione di materiale informativo e divulgativo, di pubblicazioni occasionali o periodiche su cartaceo e/o rete telematica, di oggettistica di scena, costumi, props e scenografie funzionali alle attività realizzate
- n. l'organizzazione logistica a vantaggio degli associati di trasferte e viaggi finalizzati alla migliore realizzazione delle attività sociali ed all'esportazione ed alla diffusione delle stesse anche in aree geografiche distanti, isolate e/o socio-economicamente involute
- o. la valorizzazione di una dimensione internazionale ed europea del gioco e dello sport quali strumenti di promozione sociale, di multilateralismo, di integrazione fra culture e di cooperazione transfrontaliera
- p. la fruizione dell'attività sportiva e ludica, con particolare riferimento alle sessioni all'aperto, quali strumenti di promozione e di educazione all'ecologia delle giovani generazioni
- q. l'interscambio e la cooperazione con altre realtà associative, anche geograficamente e culturalmente distanti, che si propongano scopi affini o coincidenti al fine di impreziosire le attività sociali



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; l'individuazione delle attività diverse prevede, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera favorevole dell'Assemblea
4. L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
6. I componenti degli organi sociali, così come ogni altro associato, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività associativa svolta, purché le stesse risultino regolarmente documentate

Titolo II: Gli Associati

ART. 3 (Ammissione degli associati)

1. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* d'età superiore ai 13 anni
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta e firmata*, anche inviata e firmata per modalità telematiche come previsto dal Regolamento Associativo, che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome e cognome anagrafici, eventuale alias, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del richiedente
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e il Regolamento Associativo nonché di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi
 - Il consenso al trattamento dei dati per i trattamenti non obbligatori come previsto dall'informativa privacy
 - in caso di richiedente d'età inferiore ai 18 anni, in aggiunta alla firma del minore stesso, l'indicazione di nome e cognome anagrafici, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, di un esercente la potestà genitoriale che a sua volta controfirma la domanda
3. È prerogativa del Consiglio Direttivo richiedere al candidato di integrare la domanda d'iscrizione con un'adeguata lettera di motivazione che evidenzii e spieghi, tra l'altro, l'interesse dello stesso per l'Associazione ed i suoi scopi
4. È esentato dalla presentazione della domanda suindicata il richiedente che risulti associato al momento dell'istanza; dovrà comunque presentare il consenso al trattamento dei dati per i trattamenti non obbligatori
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte
6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati
7. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati



Esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci mediante deliberazione il Collegio dei Probiviri entro e non oltre i 60 giorni dalla richiesta
9. Lo status di associato ha durata *annuale* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio
10. Le ammissioni all'associazione sono sospese nel periodo intercorrente tra la settimana prima del giorno in cui si svolge l'Assemblea e la fine dell'Assemblea stessa

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
 - frequentare i locali dell'associazione
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
 - concorrere all'elaborazione del programma di attività ed approvarlo
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le procedure previste dal Regolamento Associativo
 - accedere alla premialità associativa (di carattere rigorosamente non economico) riservata ai soci volontari alla luce del Regolamento Associativo
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e il Regolamento Associativo
 - comunicare alla Segreteria associativa eventuali variazioni dei propri dati anagrafici all'atto di rinnovo annuale dell'iscrizione
 - versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo
 - collaborare alla buona riuscita delle attività promosse dall'Associazione

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o scadenza naturale dell'iscrizione annuale*
2. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione con *effetto immediato*; chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo
3. L'iscrizione del socio si considera ancora valida fino al termine del terzo mese successivo alla scadenza naturale annuale
4. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento Associativo, e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, o per altri gravi motivi; l'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato tempestivamente comunicato all'interessato tramite strumento legale che ne accerti l'avvenuta consegna, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione; entro i trenta giorni l'interessato tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea; in tal caso l'Assemblea decide a maggioranza semplice sull'esclusione non prima di aver ascoltato le eventuali controdeduzioni del socio
5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto al rimborso totale o parziale della quota associativa annuale versata

Titolo III: Gli Organi Associativi



esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - L'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Collegio dei Probiviri
 - l'Organo di controllo (solo se nominato)
 - Il Revisore legale (solo se nominato)
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati; ciascun associato ha *un voto*
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati
3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, pubblicata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; i canali di comunicazione mediante i quali la convocazione viene trasmessa devono essere quelli indicati dal Regolamento Associativo almeno 30 giorni prima della concreta trasmissione
4. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità ibrida o telematica, ovvero includendo strumenti telematici che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti; in tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento
5. Gli associati, nel numero minimo di 7, possono richiedere al Consiglio Direttivo di integrare l'ordine del giorno della successiva Assemblea con uno o più argomenti ed il Consiglio Direttivo è tenuto a procedere in tal senso purché ne sia riscontrata la conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre, per l'approvazione del bilancio di esercizio; in questo caso il Bilancio di Esercizio è già allegato alla convocazione degli associati ed è illustrato voce per voce ai presenti dal Tesoriere, o da un altro membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato, prima di essere sottoposto a votazione
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati, nel cui caso la richiesta deve includere anche gli argomenti che si intende mettere all'ordine del giorno, il quale deve comunque essere conforme alle disposizioni di cui al presente Statuto; in questo caso l'Assemblea deve essere convocata non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta
8. L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta motivata del Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale indica nella comunicazione al Consiglio Direttivo anche gli argomenti che devono essere inclusi nell'ordine del giorno; in questo caso l'Assemblea deve essere convocata non oltre i 30 giorni dalla data della richiesta
9. In caso di mancata convocazione nel termine indicato dal comma precedente, il Presidente del Collegio dei Probiviri ha titolo a convocare egli stesso l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni statutarie
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
 - *approva il bilancio di esercizio*
 - *approva i singoli moral report dei Consiglieri*



Assente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti
 - delibera sull'*esclusione degli associati* ai sensi dell'art. 5.6
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto*
 - ratifica o rigetta le modifiche al Regolamento Associativo deliberate dal Consiglio Direttivo previa discussione
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
11. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega
 12. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto
 13. Le modifiche statutarie, corredate sempre da un'ampia motivazione ed un'attenta disamina dei pro e dei contro, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure dal 20% degli associati
 14. Qualora le proposte di modifica siano iniziativa del 20% degli associati, esse devono essere preventivamente illustrate al Consiglio Direttivo, il quale ha tempo 60 giorni per esaminarle nel dettaglio, esprimere parere positivo o negativo e motivarlo in seno all'Assemblea
 15. Ogni modifica del presente Statuto dell'Associazione necessita del voto favorevole della maggioranza qualificata ($\frac{2}{3}$) degli associati presenti all'Assemblea
 16. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi
4. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* del Consiglio Direttivo:
 - a. Assegna e revoca ai soci incarichi associativi nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge
 - b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
 - c. formulare i programmi di attività associativa in base alle linee approvate dall'Assemblea
 - d. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale
 - e. predisporre tutti gli strumenti utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
 - f. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
 - g. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
 - h. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
 - i. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - j. individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017
 - k. sovrintendere a qualsiasi spesa dell'Associazione
 - l. individuare la data di apertura della campagna iscrizioni associative per l'anno successivo, tale da garantire la corretta fruizione del diritto di elettorato passivo dei soci



- m. decidere, con apposita delibera, ed entro la data di apertura della campagna iscrizioni, l'importo e le modalità di versamento delle quote associative per l'anno successivo
 - n. deliberare le modifiche al Regolamento Associativo e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea alla prima occasione utile
 - o. discutere proposte motivate e dettagliate di revisione del Regolamento Associativo che siano state inoltrate da almeno 4 soci
 - p. promuovere l'armonia interna dell'Associazione
5. Il Consiglio Direttivo è *formato* da 6 componenti (il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Responsabile per le Relazioni Esterne, il Responsabile alla Comunicazione e alla Promozione, il Responsabile per i Progetti) eletti a scrutinio segreto carica per carica dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni, con diritto alla *rieleggibilità*
 6. La candidatura a ciascuna carica del Consiglio Direttivo, prerogativa degli associati iscritti all'Associazione da almeno 3 mesi continuativi, dev'essere resa nota agli associati entro e non oltre il 31 Dicembre del precedente anno attraverso comunicazione al Consiglio Direttivo e tramite i canali di comunicazione associativi individuati dal Regolamento Associativo
 7. In caso di dimissioni o di perdita della qualità di associato di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procede durante la prima riunione del Consiglio alla sostituzione attraverso la cooptazione di altrettanti associati, i quali assumono l'incarico in via temporanea e fino al termine naturale della carica che sostituiscono; le sostituzioni vanno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea, se del caso all'uopo convocata, entro e non oltre i 20 giorni dall'avvenuta cooptazione
 8. I membri del Consiglio Direttivo, nella loro funzione di amministratori del sodalizio, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente
 9. Il potere di rappresentanza legale dell'associazione appartiene al Presidente del sodalizio
 10. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla elezione, il Presidente nomina discrezionalmente il primo e il secondo *Vice Presidente* dell'Associazione tra i suoi stessi Consiglieri con la sola esclusione del Tesoriere e di se stesso; tale nomina termina alla scadenza del Consiglio Direttivo
 11. I due Vice, nell'ordine di nomina, sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione - fatta eccezione per la rappresentanza legale - ed ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni

ART. 9 (Convocazione, riunione, deliberazioni e redazione del verbale del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta formale almeno due membri, e comunque almeno due volte l'anno, di cui una per deliberare in ordine al programma delle attività ed al rendiconto economico e finanziario
2. La convocazione avviene mediante le modalità telematiche previste dal Regolamento Associativo, o comunque per le brevi; la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo alla riunione sana ogni vizio di convocazione
3. La riunione del Consiglio Direttivo può essere svolta anche in modalità ibrida o telematica, ovvero includendo strumenti telematici che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti; in tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti i consiglieri e la possibilità per il consigliere di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal primo Vicepresidente, o ancora, in assenza di entrambi, dal secondo Vicepresidente
5. La partecipazione di un Consigliere alla riunione del Consiglio Direttivo ed il suo voto relativo alle deliberazioni può avvenire anche mediante delega scritta ad altro Consigliere oppure ad un socio Osservatore debitamente nominato; le deleghe non possono mai essere cumulate su di una stessa



persona

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, sull'apposito Libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART. 10 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

1. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economici e finanziari ed ai verbali delle Assemblee e delle sue stesse riunioni; tali documenti sociali devono essere a disposizione degli associati per la consultazione
2. In base alla medesima esigenza di trasparenza i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti all'astensione in tutte le votazioni interne all'organo che li riguardino direttamente ed in forma personale
3. Sempre a garanzia di pubblicità e trasparenza tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai membri del Collegio dei Probiviri, i quali vi prendono parte con diritto di parola ma non di voto

ART. 11 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno
2. È il primo promotore della vita associativa e coordina il lavoro del Consiglio Direttivo, di cui, esclusivamente in caso di somma urgenza e salvo ratifica nel corso della prima riunione, può esercitare in via autonoma i poteri
3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e presiede quest'ultimo
4. Il Presidente è il firmatario, assieme al Tesoriere, di qualsiasi conto corrente dell'Associazione
5. Il Presidente sovrintende ai rapporti dell'Associazione con gli organi Istituzionali dello Stato e degli Enti Locali
6. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, approva un tetto massimo di spesa autonoma; per ogni atto di amministrazione che importi una spesa pari od inferiore a tale tetto massimo è riconosciuto al Presidente il potere di firma in autonomia; oltre tale cifra la spesa necessita di una delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, nella quale eventualmente può anche essere inclusa una specifica delega del potere di firma corredata da appositi criteri di esercizio; il Consiglio Direttivo può modificare il tetto massimo tramite apposita delibera

ART. 12 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della quale risponde al Presidente, al Consiglio ed all'Assemblea Ordinaria attraverso la presentazione del rendiconto economico e finanziario
2. Il Tesoriere è tenuto:
 - alla redazione annuale del rendiconto economico e finanziario
 - alla cura delle scritture contabili dell'Associazione
 - alla custodia del Libro Giornale, dei bilanci e dei documenti contabili dell'Associazione
 - alla riscossione delle quote annuali d'iscrizione all'Associazione
 - alla custodia del contante di cassa dell'Associazione
 - a quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo
3. Qualsiasi spesa approvata dal Consiglio Direttivo deve essere preceduta da un giudizio di fattibilità del Tesoriere
4. Il Tesoriere è il firmatario, assieme al Presidente, di qualsiasi conto corrente dell'Associazione
5. Il Tesoriere non può essere nominato Vicepresidente dell'Associazione

10
rite
10

ART. 13 (Il Segretario)

1. Il Segretario è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, della quale risponde al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Ordinaria al momento del resoconto delle attività di fine mandato
2. Il Segretario è tenuto:
 - alla compilazione e alla custodia del Libro dei Soci, del Libro dei Volontari, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro dei Verbali dell'Assemblea
 - alla custodia dell'originale dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei documenti non contabili dell'Associazione
 - alla redazione materiale dell'ordine del giorno delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo
 - all'invio materiale delle convocazioni assembleari e delle riunioni del Consiglio Direttivo
 - a quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo
3. Tutte le password dell'Associazione vanno tempestivamente comunicate al Segretario, che ne cura l'archivio

ART. 14 (Il Responsabile per le Relazioni Esterne)

1. Il Responsabile per le Relazioni Esterne è il responsabile per i contatti dell'Associazione con i partner, le altre associazioni ed in generale gli interlocutori privati
2. Il Responsabile per le Relazioni Esterne si occupa di:
 - stabilire contatti e collaborazioni con Enti Pubblici e con realtà private di carattere associativo e/o imprenditoriale
 - curare le trattative ed i rapporti commerciali dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo
 - promuovere convenzioni e sponsorizzazioni in favore dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo
 - individuare opportunità di finanziamento e/o nuovi contesti di sviluppo per l'Associazione
 - quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo

ART. 15 (Il Responsabile per la Comunicazione e la Promozione)

1. Il Responsabile per la Comunicazione e la Promozione è il responsabile della promozione dell'Associazione presso il pubblico, dell'allargamento della base associativa e della comunicazione con i soci
2. Il Responsabile per la Comunicazione e la Promozione si occupa di:
 - coordinare la promozione dell'Associazione attraverso media, pubblicazioni ed eventi fieristici e/o di settore
 - diffondere presso il pubblico lo spirito dell'Associazione e pubblicizzarne gli eventi e le attività sociali
 - individuare le opportunità di crescita ed i bacini dai quali attingere potenziali nuovi associati
 - predisporre e monitorare tutti gli strumenti di comunicazione dell'associazione, sia interni che esterni
 - quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo
 - valorizzare risorse e strumenti di lavoro dell'Associazione al fine di incrementarne credibilità e affidabilità esterna



ART. 16 (Il Responsabile per i Progetti)

1. Il Responsabile per i Progetti ha la responsabilità di sovrintendere alle specifiche attività sociali riconducibili ad un preciso filone e può decidere di coordinare le stesse personalmente o di delegare tale attività ad un altro associato
2. Il Responsabile per i Progetti si occupa di:
 - promuovere e programmare i progetti dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo
 - individuare, quando non assume su se stesso la responsabilità dell'incarico, gli associati a cui assegnare il coordinamento dei progetti mediante delega del Consiglio Direttivo e supportare gli stessi nell'individuazione dei membri del proprio gruppo di lavoro (Team Progetto)
 - vigilare sull'armonia interna dei Team Progetto e fungere da connessione fra essi ed il Consiglio Direttivo
 - coordinare la logistica dei progetti e/o individuare gli associati a cui assegnare tale compito mediante delega del Consiglio Direttivo
 - curare di concerto con il Consiglio Direttivo la stesura del calendario delle attività sociali
 - quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo
3. Tutti i Team Progetto sono tenuti a trasmettere al Responsabile per i Progetti copia od esemplare di tutte le realizzazioni frutto del loro lavoro, di tutte le produzioni ed in generale di tutti gli output del progetto stesso; è compito del Responsabile per i Progetti realizzare un archivio di tutto quanto gli viene trasmesso e renderlo sempre accessibile agli altri membri del Consiglio Direttivo ed ai Probiviri

ART. 17 (Organo di Controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo
2. L'Organo di Controllo (anche *monocratico*) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge
3. I *componenti* dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; l'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 18 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

31 Mar 1961

ART. 19 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri, composto da un massimo di 3 membri, è un organo di controllo e di garanzia degli associati ed è il massimo interprete delle disposizioni statutarie
2. La candidatura al Collegio dei Probiviri si presenta durante la prima Assemblea dell'anno senza formalità ed ogni prima Assemblea dell'anno elegge un singolo Proboviro per alzata di mano; in caso di dimissioni o di perdita della qualità di socio di tutti i Probiviri in carica si procede ad eleggerne di nuovi nel corso della prima Assemblea convocata e seguendo le stesse regole
3. Il mandato di ogni Proboviro è triennale e ognuno di essi può sempre essere rieletto
4. È compito del Collegio dei Probiviri:
 - a. fungere da collegio arbitrale in tutte le controversie sorte fra gli associati o fra gli associati e l'Associazione ed inerenti all'attività sociale, ivi comprese la contestazione di tutte le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo avverso le quali non è previsto il ricorso all'Assemblea
 - b. vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni statutarie in tutte le attività dell'Associazione e richiamare formalmente all'ordine il Consiglio Direttivo in caso di disapplicazioni reiterate e/o di grave entità
 - c. fungere da secondo grado di giudizio in caso di reclamo mosso dall'interessato contro la delibera di rigetto della sua domanda di ammissione all'associazione
 - d. presiedere le Assemblee e fornire tutela al diritto di partecipazione di tutti gli associati
 - e. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto ogni volta che lo si ritiene necessario; a tale prerogativa fa eccezione il punto della riunione del Consiglio Direttivo che ha come oggetto la delibera sulle domande di ammissione, rispetto alla quale il Collegio funge da secondo grado di giudizio
 - f. subentrare, in collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo non sfiduciati, nella guida dell'Associazione sino alla successiva elezione in caso di sfiducia del Presidente e dei due Vicepresidenti
 - g. procedere a controlli sulla correttezza e la regolarità della gestione qualora se ne ravvisi la necessità ed avere accesso, all'atto dei controlli, a tutte le strutture, gli strumenti e le banche dati dell'Associazione
 - h. porre in essere quanto altro risulti di sua competenza in conformità con le disposizioni di cui al presente Statuto e al Regolamento Associativo
5. Il Collegio dei Probiviri esercita le proprie funzioni mediante delibere verbalizzate su di un apposito registro

ART. 20 (Il Presidente del Collegio dei Probiviri)

1. Il Presidente del Collegio è il Proboviro in carica ininterrottamente da più tempo
2. Il Presidente del Collegio coordina l'attività dei Probiviri, ne convoca e presiede le riunioni, che hanno luogo senza formalità, e custodisce l'apposito registro dei verbali; in caso di votazione e di constatata parità il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri vale doppio
3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, su decisione dell'organo, richiede al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea Straordinaria quando deve riferire alla stessa in merito agli esiti della propria attività e qualora riscontri necessità urgente di comunicare con gli associati
4. Il Presidente del Collegio dei Probiviri presiede le Assemblee dell'Associazione; in sua assenza presiede il Proboviro in carica ininterrottamente da più tempo
5. In caso di sfiducia del Presidente e dei due Vicepresidenti il Presidente del Collegio dei Probiviri assume la presidenza dell'Associazione facendo proprie tutte le prerogative, le incombenze e gli oneri che ne derivano sino alla successiva Assemblea Ordinaria



ART. 21 (Attribuzione di cariche onorifiche)

1. È competenza del Consiglio Direttivo l'attribuzione di cariche onorifiche che in nessun caso prevedono compenso
2. La regolamentazione delle cariche onorifiche è parte integrante del Regolamento Associativo

ART. 22 (Gruppi di Lavoro e Team Progetto)

1. Al fine di rendere l'opera dell'Associazione più proficua e di aprire le attività sociali al numero più ampio di associati senza rinunciare ad un coordinamento efficiente, il Consiglio Direttivo favorisce la formazione fra gli associati di Gruppi di Lavoro specificamente delegati alla gestione di progetti (Team Progetto) e altre attività che coadiuvino i Consiglieri nell'espletare i propri doveri
2. I Team Progetto (Art. 16.2) godono di autonomia organizzativa e procedono ad una propria strutturazione interna volta ad ottimizzare il proprio lavoro, del quale rendono conto al Responsabile per i Progetti e, tramite esso e su richiesta, direttamente al Consiglio Direttivo
3. I Coordinatori di Progetto (Art. 16.2) sono tenuti a stilare un programma annuale di lavoro da presentare all'attenzione del Consiglio Direttivo ed a sottoporre allo stesso un piano dettagliato delle spese di progetto sul quale il Consiglio Direttivo si esprime con apposita delibera; tale piano può poi essere integrato di volta in volta a secondo delle esigenze sopraggiunte, ma impegna sempre il Consiglio Direttivo in una delibera di approvazione
4. Pur rispettando la sostanziale autonomia d'azione dei Team Progetto, il Consiglio Direttivo è tenuto a vigilare sugli stessi attraverso il lavoro del Responsabile per i Progetti e, constatata una condizione di necessità o di emergenza, o ravvisata la concreta prospettiva di un danno all'Associazione, è tenuto ad intervenire attraverso innanzitutto un'opera di mediazione e di concertazione, ma, infine, se ancora necessario e sempre mediante delibera, anche attraverso l'azzeramento parziale o totale del Team Progetto

ART. 23 (Comportamenti scorretti o contrari allo spirito associativo ed irrogazione delle sanzioni)

1. Qualora ravvisi evidenti comportamenti degli Associati volti o funzionali a ledere l'integrità fisica e/o morale di altri membri dell'Associazione oppure idonei a pregiudicare l'immagine della stessa e qualora, a seguito di accorta valutazione, li consideri gravi e/o apertamente contrari allo spirito associativo, il Consiglio Direttivo procede mediante delibera ad irrogare all'associato riconosciuto responsabile di tali comportamenti commisurate sanzioni
2. Fatta salva l'espulsione di cui all'art. 5.6 del presente Statuto, che è la sanzione più severa irrogabile, possono essere comminate mediante delibera del Consiglio Direttivo:
 - ammonizioni ufficiose ed ufficiali
 - allontanamenti temporanei dalle attività associative
 - perdite delle gratificazioni associative, per le quali si rinvia al Regolamento Associativo, proporzionali all'entità del comportamento sanzionato
 - sospensioni della durata massima di due mesi, che in nessun caso impediscono all'associato l'esercizio del diritto di voto in Assemblea
3. Una volta deliberate, le sanzioni vengono comunicate direttamente all'associato destinatario, eccezion fatta per le sospensioni, che vengono rese note nel corso della prima Assemblea convocata
4. Ammonizioni ed allontanamenti, in caso di urgenza e solo nel corso delle attività sociali, possono essere comminati in via immediata all'associato destinatario e solo successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo mediante delibera; in questo caso chi commina la sanzione deve essere membro del Consiglio Direttivo oppure aver ricevuto apposita delega speciale corredata dai criteri di esercizio
5. È prerogativa del Consiglio Direttivo impedire per un periodo di tempo determinato l'iscrizione all'Associazione di individui che si siano resi responsabili di comportamenti dannosi per lo stesso



consesso associativo; tale inclusione nella c.d. "black list" è disciplinata da apposita statuizione del Regolamento Associativo

Titolo IV: Risorse Economiche, Risorse Umane, Libri Sociali

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; sono fatti salvi eventuali rimborsi, purché debitamente documentati
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 25 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 26 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 27 (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*

ART. 28 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo

Provinciale II di Napoli
3

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, secondo le procedure previste dal Regolamento Associativo

ART. 29 (Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

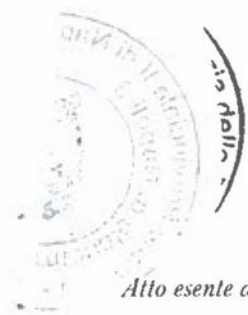
ART. 30 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati
3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'associazione, il loro *numero* non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

Titolo V: Disposizioni Finali

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017



Art.32 (Clausola arbitrale)

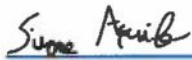
1. Tutte le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo verso le quali il presente Statuto non prevede il ricorso all'Assemblea possono essere oggetto di impugnazione da parte degli associati innanzi al Collegio dei Probiviri, che decide mediante arbitrato
2. È altresì competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione mediante arbitrato delle contese fra associati e fra associati ed Associazione inerenti le attività ed i rapporti sociali
3. Le controversie aventi ad oggetto rapporti economici e quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari promosse da o contro associati e da o contro l'Associazione sono risolte mediante arbitrato ed in questi casi l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli e decide entro sessanta giorni dalla nomina
4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni degli arbitrati vincolano le parti
5. Eventuali spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro

ART. 33 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Associativo e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

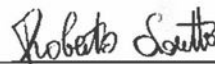
Letto, approvato e sottoscritto

Sig. 
Sig. Gianluigi Brugo (Nov 18, 2025 11:32:25 GMT+1)

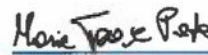
Sig. 
Sig. Simone Aquila (Nov 18, 2025 11:31:57 GMT+1)

Sig. 
Sig. _____

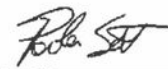
Sig. 
Sig. Giuseppe Corbisiero (Nov 18, 2025 12:16:06 GMT+1)

Sig. 
Sig. _____

Sig. 
Sig. Alessandro Terzo (Nov 18, 2025 11:31:31 GMT+1)

Sig. 
Sig. Maria Teresa Prete (Nov 18, 2025 15:23:14 GMT+1)

Sig. 
Sig. _____

Sig. 
Sig. _____

Sig. _____

Agenzia Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli 3	
Atto registrato al n.	821/3
In data	25/11/25
Totale versato	200,00
Il Direttore Territoriale	



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

